

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

DSP/A.D.S.P.V. - Area Dipartimento Sanità Pubblica VETERINARIA

Comune di Fontanellato
protocollo@postacert.comune.
fontanellato.pr.it

Comune di Fidenza
protocollo@postacert.comune.fidenza.
pr.it

Comune di Fontevivo
protocollo@postacert.comune.fontevivo.
pr.it

e p.c.
Direzione Sanitaria AUSL Parma
Dott.ssa Giuseppina Rossi

Direzione Distretto Fidenza
Dott.ssa Silvia Orzi

Direzione DSP AUSL Parma
Dott. Marco Pierantoni

RSOT Distretto Fidenza
Dott.ssa Paola Scaramuzza

RUOD A/C Distretto Fidenza
Dott. Simone Leo

Direzione Igiene degli allevamenti e
produzioni zootecniche AUSL Parma
Dott. Danio Ivo Ungari

OGGETTO: Focolaio di Influenza Aviaria ad alta patogenicità nel comune di Fontanellato (PR) -
Istituzione di Zona di Protezione e Zona di Sorveglianza.


**DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA
AREA DIPARTIMENTALE DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
SERVIZIO VETERINARIO SANITA' ANIMALE**

IL DIRETTORE

PREMESSO che con Delibera 437 del 13/10/2022 il Commissario Straordinario dell'Azienda Usl di Parma ha delegato il Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica quale "Autorità competente all'adozione dei

Cosimo Paladini
DIPARTIMENTO Sanità Pubblica

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



provvedimenti previsti dagli articoli 137 e 138 del reg. 625/2017, compreso il sequestro o il blocco ufficiale di attrezzature, locali, merci, animali e di eventuali sostanze non autorizzate, la sospensione temporanea o la chiusura totale o parziale dell'attività dell'impresa alimentare (OSA), del settore dei mangimi (OSM), dei sottoprodotti di origine animale (SOA), a seguito di riscontro di gravi non conformità nonché controllo, sulla sicurezza chimica”.

CONSIDERATO che con prot. 0067179 del 13/10/2022 il Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Usl di Parma ha delegato il Direttore del Servizio Sanità Animale, ai fini della attuazione dei provvedimenti di cui alla Delibera 437 del 13.10.2022 definizione della autorità competente e relative deleghe ai sensi del Reg. 627/2017 e Reg. 429/2016.

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n 136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n.27 del 2 febbraio 2021 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

CONSIDERATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

VISTA la comunicazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle del 29.11.2024 24VIR10575, con la quale viene confermata una positività per virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1 in tamponi e organi prelevati in un'oca domestica in un allevamento familiare, codice stabilimento 015PR141;



VISTA l'indagine epidemiologica del 28/11/2024 effettuata dal Servizio Veterinario della AUSL di Parma e visto il verbale dell'unità di crisi regionale del 28/11/24 da cui si deduce che l'origine del focolaio con alta probabilità è legata al contatto con avicoli selvatici;

CONSIDERATO che gli animali dell'allevamento sono già stati tutti abbattuti in data 29/11/2024, come da provvedimento della AUSL di Parma prot. 83603 del 29/11/2024

CONSIDERATO quanto concordato nella l'Unità di Crisi Regionale tenutasi in data 28/11/2024 relativamente alla gestione del focolaio in oggetto in conformità alla normativa comunitaria vigente, che in funzione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1 lettera b) del D.Lgs 136/2022, è stata concessa la deroga prevista dall'articolo 23 del Regolamento (UE) 2020/687 alle disposizioni del capo II del regolamento stesso, relative alle misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, definendo quali misure alternative si applicano;

CONSIDERATO pertanto che, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento 2020/687, l'autorità competente può concedere deroghe alle disposizioni relative alle misure da applicare alle zone di restrizione per i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel caso in cui il focolaio insorga in uno stabilimento che detiene fino a 50 volatili, anche a seguito di valutazione del rischio alla quale concorrono i controlli soprarichiamati;

DISPONE

per le motivazioni di cui alle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, la applicazione di misure di restrizione a seguito dell'insorgenza di un focolaio di Influenza Aviaria nel comune di Fontanellato Parma come di seguito specificato:

ISTITUZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, l'istituzione di una zona di protezione con un **raggio di 3 Km** attorno al luogo di detenzione dei volatili risultati positivi, nel Comune di Fontanellato. La zona di protezione comprende gli allevamenti avicoli in **mappe Allegato A** ed elencati nell' **Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza con un raggio di **10 Km** attorno al luogo di detenzione dei volatili



risultati positivi, nel Comune di Fontanellato. La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti avicoli in **mappa Allegato A** ed elencati **nell'Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

MISURE DA APPLICARSI NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLE ZONE DI RESTRIZIONE (ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA)

Nelle zone di **PROTEZIONE** e **SORVEGLIANZA** di cui all' Allegato al presente provvedimento come stabilito dall'Unità di Crisi Regionale per HPAI del 28/11/2024 si adottano le seguenti misure:

- l'invio di pollame al macello deve avvenire sulla base di una programmazione effettuata in accordo tra le filiere e prontamente comunicata all'Azienda USL competente per territorio sull'allevamento di provenienza in modo da poter assicurare i campionamenti dovuti;
- è vietato l'accasamento negli allevamenti di tacchini inclusi nelle ZP e ZS
- sono vietate le fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività

a) il Servizio veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente verifica che negli stabilimenti di pollame a carattere commerciale presenti in ZP e ZS siano applicate le seguenti misure:

1. il censimento del pollame e la verifica della tempestiva registrazione in BDN di tutti gli eventi anagrafici (movimentazioni, accasamenti, sfofamenti, svuotamenti), ove consentiti;
2. la chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto; esclusivamente per gli allevamenti non commerciali, qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione, previo accordo con i Servizi veterinari dell'Azienda USL territorialmente competente, di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
3. l'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi presenti in ZP e ZS, è consentito previa esecuzione di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo "Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello proveniente da stabilimenti presenti in ZP e ZS con deroga prevista dall'art. 23 del Reg. (UE) 2020/687" riportato in Allegato C; ai medesimi controlli dovranno essere sottoposti gli allevamenti di pollastre che intendono movimentare gli animali per l'accasamento. I capi devono essere, ove possibile, inviati in via prioritaria verso impianti di macellazione siti in ZP e ZS; ove ciò non sia possibile potranno essere inviati ad impianti di macellazione siti esternamente a tali zone di restrizione che siano ritenuti idonei in base a valutazioni del rischio che considerino i possibili fattori di diffusione di infezione in accordo a modalità convenute tra Regioni e comunicate alle filiere;
4. il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché la registrazione di tutto il personale impiegato in tale attività e di eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;



5. nel caso di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da ZP e ZS, a far data dalla vigenza del presente dispositivo, potrà essere autorizzato dall'Azienda USL competente l'invio in vincolo di pulcini di un giorno assicurando comunicazione all'Azienda USL competente dell'allevamento di destino ai fini del rispetto delle restrizioni alle movimentazioni per 21 giorni e all'attuazione della sorveglianza a cadenza settimanale di seguito specificata; in assenza di possibilità di separazione delle uova provenienti da ZP e ZS, anche eventuali uova provenienti da allevamenti non siti in ZS, dovranno sottostare al medesimo vincolo. Non è consentito invio verso Stati Membri o Paesi Terzi di uova provenienti, dalla data di vigenza del presente dispositivo, da allevamenti di riproduttori posti in ZP e ZS;
6. le movimentazioni di uova per il consumo umano da stabilimenti sono consentite ove destinate ad un centro di imballaggio o ad uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti situati nello Stato Membro alle condizioni di cui all'art. 50 del Reg. (UE) 2020/687 o per la vendita diretta a condizione che avvenga senza l'accesso degli acquirenti all'area di allevamento;
7. gli automezzi destinati al trasporto di pollame vivo o di relativi prodotti devono essere lavati e disinfettati e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto, come già previsto dal Decreto Ministeriale 30 maggio 2023;
8. le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini possono essere effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività.

Tutte le misure del presente dispositivo sono immediatamente applicabili e restano in vigore per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione completato nello stabilimento infetto avvenute in data 30/11/2024: termine delle misure fissato al giorno 30/12/2024 .

I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento.

I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica.

Il presente provvedimento per la sua diffusione sarà oggetto di pubblicazione nei siti istituzionali dell'Azienda USL di Parma e dei Comuni interessati e trasmesso ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 136/2022 alla Regione Emilia-Romagna Direzione generale cura della persona, salute e welfare Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica.



Firmato digitalmente dal
Direttore del Servizio Veterinario di Sanità Animale

Allegati:

Allegato A: Mappa delle zone di protezione e sorveglianza

Allegato B: Elenco stabilimenti presenti nelle zone di protezione e nella zona di sorveglianza

Allegato C: Procedure e modalità di campionamento proveniente da stabilimenti in ZP e ZS con deroga prevista dall'art. 23 del Reg. (UE) 2020/687

Firmato digitalmente da:
Cosimo Paladini

Responsabile procedimento:
Cosimo Paladini